


# PROGETTO ESECUTIVO



**OGGETTO:**

**REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO CIVILE E IMPIANTISTICO DEL PARCHEGGIO ANNIBALIANO**

CIG: 83962905B2

CUP: E84J18000270006

CUI: L02438750586202000439

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Piero Lattanzi

**ELABORATO:**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**ELABORATO N°:**

**005**

**DATA:**

**MAGGIO 2021**

**IMPRESA APPALTATRICE:**  
**CONSORZIO STABILE F2B**



**SCALA:**

**NO**

**IMPRESA ESECUTRICE:**  
**SACCO GIOVANNI s.r.l.**



Via Mar Tirreno, 57 Pontecagnano Faiano (SA) Mail: sacco giovanni srl@virgilio.it

**R.T.P. PROGETTISTI:**

**SPRING PROJECT S.r.l.**

**S.G.I. ENGINEERING**

**Ing. Stefano De Gregorio**

**MANDATARIA**



Via Tanagro, 19 Salerno Mail: info@springproject.it


**MANDANTE**



C.so Moncenisio, 34/3 Rosta (TO) Mail: amministrazione@sgigroup.it

**MANDANTE**

**Ing. Stefano De Gregorio**



Ingegnere civile ed ambientale

Via D.Moscati, 1 Salerno Mail: ingstefanodegregorio@gmail.com

**TECNICI:**

**Ing. Michele Barletta**  
**Ing. Andrea Caprara**

**TECNICI:**

**Ing. Etelka Judita Andrus**  
**Per. Ind. Massimo Caria**

**TECNICO:**

**Ing. Stefano De Gregorio**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
--	MAGGIO 2021	EMISSIONE	Ing. Stefano De Gregorio	Ing. Michele Barletta	Ing. Andrea Caprara

**CODIFICA ELABORATO**

COMMESSA  
**SP2421**

TRATTA FASE OPERA LIV. ELABORATO PROGRESSIVO REV.  
**TU E PAN P R H X 005 \_**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**  
**PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA**  
**PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI**  
**COMPLETAMENTO CIVILI ED IMPIANTISTICHE DEL PARCHEGGIO ANNIBALIANO**  
**DELLA LINEA B1 DELLA METROPOLITANA DI ROMA**  
**CIG ..... – CUP .....**

**TRA**

1. il Sig. ...., nato a ..... il ....., il quale interviene nella sua qualità di ..... della ....., C.F./Partita IVA ....., autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù ....., domiciliato per la carica presso la sede della stessa Committente in ..... alla Via ....., n. .... (nel presente atto indicato come la “**Committente**”;

**E**

2. il Sig. .... nato a ..... il ....., il quale interviene nella sua qualità di ..... della ....., C.F./Partita IVA ..... iscritta alla C.C.I.A.A. di ..... R.E.A. n. ...., domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in ..... alla Via ....., (nel presente atto indicato come l’**Appaltatore**”.

**PREMESSO**

- che con bando pubblicato sulla G.U.R.I. in data ....., la Committente ha indetto una procedura aperta di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento denominato “Realizzazione delle opere di completamento civili ed impiantistiche del parcheggio Annibaliano della Linea B1 della Metropolitana di Roma”;
- che in esito all’espletamento della procedura di gara, l’offerta presentata dall’Appaltatore è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa in considerazione del punteggio attribuito all’offerta tecnica, pari a ....., e di quello attribuito all’offerta economica, pari a ....., rinveniente dal ribasso del ....% offerto sull’importo posto a base di gara e del ribasso sui tempi, pari a .... giorni;
- che in data ....., con nota prot. n. ...., la Committente ha comunicato all’Appaltatore l’aggiudicazione, avviando le verifiche necessarie a comprovare il possesso dei requisiti dallo stesso attestati in sede di gara;
- che in data ..... la Committente, a seguito della positiva verifica di cui al punto che precede, con nota prot. n. .... ha comunicato all’Appaltatore l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;
- che in data ....., la Committente ha inoltrato sul portale BDNA- Banca Dati Nazionale Antimafia istanza per l’ottenimento delle “comunicazioni” di cui al d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti dell’Appaltatore;
- che in data ..... sono state emesse le “comunicazioni” di cui al punto che precede (ovvero che alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni dall’inoltro dell’istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall’art. 92 del citato d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- che la Committente ha acquisito il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data ..... nei confronti dell’Appaltatore;

- che l'Appaltatore, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 3.2 del Capitolato, ha nominato:
  - ....., nato a ....., e residente a .... CF ..... iscritto all'albo di.... Quale Direttore Tecnico;
- che, pertanto, è possibile stipulare fra le parti come sopra costituite il presente atto.

### **Tutto ciò premesso**

le *Parti*, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1**

#### **Premesse e documenti richiamati**

Le premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

A tal fine le parti concordano nel ritenere allegati al presente contratto affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- il Bando di gara;
- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Speciale di Appalto, parte A, parte B e parte C;
- gli Elaborati del Progetto definitivo posto a base di gara;
- l'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- il Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

nonché tutti i documenti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito anche Capitolato) e relativi allegati.

### **Art. 2**

#### **Norme di riferimento**

Il presente Contratto è disciplinato, in particolare, dalle seguenti norme:

- a) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito anche Codice);
- b) il Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 207/2010 (di seguito anche Regolamento) e ss.mm.ii. per gli articoli tuttora vigenti;
- c) il Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n°145, per le parti ancora in vigore;
- d) il Decreto Legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii.;
- e) la Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii..

L'appalto è comunque disciplinato da tutte le normative individuate nel Capitolato Speciale nonché dalle leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Roma Capitale, ANAS S.p.A., CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc. circa lavori pubblici igiene, sicurezza, pulizia, circolazione stradale, edilizia e quant'altro - nulla escluso - abbia riscontro diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore, con la firma del Contratto, assume, fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori/subaffidatari e/o cottimisti e per quello della Committente in visita ai cantieri per controlli e rilievi.

### **Art. 3**

#### **Oggetto del Contratto**

Il presente Contratto ha per oggetto la Progettazione Esecutiva e l'esecuzione dei Lavori relativi all'intervento denominato "Realizzazione delle opere di completamento civili ed impiantistiche del parcheggio Annibaliano della Linea B1 della Metropolitana di Roma", così come descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto e dettagliato negli elaborati di progetto definitivo (di seguito, le "**Opere**").

Ai termini e alle condizioni di cui ai documenti contrattuali, con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore si impegna a redigere la progettazione esecutiva e ad eseguire tutti i lavori, le somministrazioni e le forniture, necessari e funzionali alla corretta realizzazione delle Opere, in conformità alle specifiche tecniche contenute nel progetto definitivo, oltre che nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché alla normativa vigente applicabile.

Rientra, comunque, nell'oggetto del Contratto ogni intervento complementare ed accessorio ritenuto indispensabile per dare completamente finito ed idoneo all'uso il parcheggio Annibaliano, le cui strutture in cemento armato sono state realizzate nell'ambito dei lavori di costruzione della linea B1 della metropolitana di Roma Capitale.

Le Parti si danno quindi atto che deve intendersi compreso nell'oggetto del Contratto anche quanto non espressamente indicato, ma comunque necessario e/o opportuno per la corretta e compiuta progettazione esecutiva e realizzazione delle Opere. Il contenuto dei documenti di progetto messi a disposizione dell'Appaltatore in sede di gara deve considerarsi, pertanto, meramente indicativo delle caratteristiche e delle specifiche tecniche dei lavori da eseguire ed in alcun caso limitativo degli oneri e delle responsabilità che l'Appaltatore assume con riguardo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle Opere.

L'Appaltatore assume, nei confronti della Committente, tutti i rischi e gli obblighi previsti e disciplinati dal Contratto e dagli atti ad esso allegati e/o in esso richiamati, con obbligazione di risultato complessivo del rapporto, tenuto conto, in particolare, della tempistica realizzativa e del termine di ultimazione dei lavori di cui al successivo Art. 7.

### **Art. 4**

#### **Individuazione dei lavori**

Per l'individuazione dettagliata dei lavori e delle prestazioni che formano oggetto del presente Contratto si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto e agli elaborati grafici e descrittivi del progetto definitivo.

### **Art. 5**

#### **Lingua del Contratto**

Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Committente e l'Appaltatore, comunque inerenti al presente Contratto, dovranno avvenire in lingua italiana.

### **Art. 6**

#### **Forma e ammontare del Contratto**

Il presente Contratto è stipulato **a corpo** ai sensi dell'art. 9, comma 5-bis del Codice.

Il corrispettivo complessivo per tutto quanto forma oggetto del presente Contratto, rinveniente dal ribasso del .....% offerto dall'Appaltatore, è pari ad Euro ....., (Euro ....., IVA esclusa, così ripartito:

#### **A - Lavori**

Lavori a corpo: **Euro** ..... (.....), oltre IVA al 10%, di cui:

- Importo lavori: Euro ..... (Euro .....)
- Oneri per la sicurezza: Euro ..... (Euro .....)

#### **B - Progettazione esecutiva**

Importo per la progettazione esecutiva: Euro ..... (Euro .....), oltre IVA al 10%, comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza e dei contributi di legge.

I corrispettivi contrattuali, derivanti dal ribasso offerto, sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio, comprese le opere provvisorie, tutte le assistenze murarie e/o impiantistiche ed ogni altro ulteriore onere necessario per dare i lavori perfettamente finiti e funzionanti, secondo progetto, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente richiamate nei documenti contrattuali e nei prezzi unitari.

L'importo a disposizione per la progettazione esecutiva remunererà tutti gli oneri diretti ed indiretti di progettazione, compresi i rilievi e le verifiche, studi e/o indagini che l'Appaltatore riterrà utile fare.

L'importo stabilito per i lavori a corpo, per la progettazione esecutiva e per la sicurezza, restano fissi e invariabili senza che possa essere invocata, da nessuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori, fatte salve le previsioni di legge.

Resta pertanto convenuto che è ad esclusivo carico dell'Appaltatore il rischio relativo alla diversa e maggiore quantità dei lavori previsti che si dovessero rendere necessari per dare completezza e funzionalità all'opera, in quanto egli rimane comunque vincolato a fornire l'opera medesima al prezzo globale ed onnicomprensivo convenuto.

I suddetti corrispettivi sono altresì comprensivi degli oneri relativi al prelievo dei campioni, agli accertamenti di laboratorio ed alle verifiche tecniche specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, atti all'accertamento dei requisiti di qualità e resistenza dei materiali o comunque finalizzati a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e la corretta esecuzione delle opere ed a quant'altro previsto nel Capitolato e/o nei documenti di progetto.

Detti corrispettivi a corpo, derivanti dal ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio, tenuto conto della particolarità degli interventi e della complessità delle opere, delle opere provvisorie, dello scenario tecnico/organizzativo complessivo e delle condizioni del sito dove le lavorazioni avranno luogo, delle effettive condizioni di lavoro, delle limitazioni legate alle lavorazioni nell'area urbana di Roma Capitale e della maggiore onerosità delle stesse, dei minori livelli di produttività, della ridotta economia di scala, dei maggiori oneri specifici, nonché della maggiore incidenza dei servizi generali di impresa.

Il corrispettivo per l'elaborazione della progettazione esecutiva ed il corrispettivo per la realizzazione delle Opere compensano e remunerano, rispettivamente, la progettazione esecutiva e la realizzazione a perfetta regola d'arte delle Opere, complete in ogni loro parte e relativi accessori, perfettamente idonee allo scopo, all'uso ed alla funzione cui le stesse sono preordinate. Con riguardo ai suddetti corrispettivi, l'Appaltatore rinuncia a qualunque altra pretesa di carattere economico o di qualsivoglia altra natura che dovesse derivare da errata valutazione legata alla progettazione ed esecuzione dei lavori, assumendosi l'Appaltatore ogni rischio in proposito anche in via di alea.

## **Art. 7**

### **Termine di ultimazione delle prestazioni e cronoprogramma**

Il tempo utile per dare ultimate le prestazioni oggetto del presente Contratto, definito in base alla riduzione dei tempi offerti dall'Appaltatore in sede di gara, è pari a:

- ..... (.....) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio di inizio delle attività di progettazione, per l'effettuazione da parte dell'Appaltatore di tutte le necessarie verifiche ed indagini propedeutiche alla progettazione e per la redazione completa del Progetto Esecutivo;
- ..... (.....) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, per l'esecuzione da parte dell'Appaltatore di tutte le opere ed attività oggetto dell'appalto.

Per quanto riguarda la progettazione, fermo restando il termine finale suddetto, la consegna degli elaborati del progetto esecutivo dovrà avvenire per *step* successivi, secondo modalità e

tempistiche da concordare con il Direttore dei Lavori e comunque ad intervalli non superiori a 15 giorni naturali e consecutivi, al fine di consentirne l'esame e la verifica da parte della Committente.

Il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati che lo costituiscono, sarà consegnato alla Committente, per il tramite del Responsabile del Procedimento, per essere sottoposto a verifica ed istruttoria, entro ..... (.....) giorni naturali e consecutivi dall'Ordine di servizio di inizio della progettazione.

La verifica e l'istruttoria della Committente, e le conseguenti eventuali attività di revisione e/o integrazione degli elaborati progettuali da parte dell'Appaltatore, avverranno ai sensi dell'Art. 4.8 del CSA, fino ad approvazione da parte della Committente, ed andranno effettuate entro il termine ordinatorio di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna del progetto da parte dell'Appaltatore.

Qualora il Progetto Esecutivo non fosse ritenuto meritevole di approvazione da parte del Direttore Lavori, il Responsabile del Procedimento inviterà l'Appaltatore ad adeguare gli elaborati di progetto secondo le proprie prescrizioni, assegnandogli un tempo non superiore a 30 giorni. Detto tempo non darà diritto all'Appaltatore ad avanzare alcuna pretesa di carattere economico e temporale nei confronti della Committente.

Qualora invece la Committente ritenesse il Progetto Esecutivo non meritevole di approvazione per gravi carenze progettuali, potrà decidere - a proprio giudizio - di richiedere la rielaborazione del progetto stesso, fissandone i tempi necessari, applicando in tal caso le penali previste nel Contratto, salvo i maggiori danni, ovvero risolvere il contratto per inadempimento dell'Appaltatore.

L'approvazione da parte della Committente del Progetto Esecutivo non esonera l'Appaltatore dalla sua responsabilità per qualsiasi errore od omissione degli elaborati e per difformità dalle indicazioni fornite nei documenti contrattuali.

La formale approvazione da parte della Committente del Progetto Esecutivo è condizione essenziale per l'inizio dei lavori.

Per quanto riguarda i lavori, nella definizione del termine per la esecuzione di tutte le opere ed attività oggetto dell'appalto e delle relative prove funzionali in contraddittorio, è stato considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

Qualora per responsabilità dell'Appaltatore, le prestazioni di cui sopra non rispettassero i termini, ovvero, ancor prima dei tempi di ultimazione sopra indicati, fossero in un ritardo tale da compromettere il rispetto dei termini stabiliti, si ricorrerà all'applicazione dell'art. 108 del Codice.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore, resta fermo il termine per l'esecuzione dei lavori fissato nel Contratto.

L'Appaltatore, unitamente alla redazione del Progetto Esecutivo, dovrà predisporre e consegnare alla Direzione Lavori e al Coordinatore (CSE) il Programma Lavori Esecutivo (PLE), completo e dettagliato di tutte le opere e lavorazioni. La durata complessiva dovrà corrispondere e comprendere le eventuali riduzioni dei tempi proposte dall'Appaltatore in fase di offerta. In tale Cronoprogramma dovranno essere altresì considerate tutte le fasi connesse all'eventuale intervento di subappaltatori e fornitori dell'Appaltatore.

Nella determinazione dei tempi di esecuzione, l'Appaltatore deve tenere conto che le lavorazioni potranno essere condotte con impiego di mano d'opera e mezzi anche su più turni giornalieri e tali comunque da assicurare il rispetto più assoluto del Programma Lavori Esecutivo, predisposto dall'Appaltatore medesimo nei termini di cui al presente Contratto e fatto salvo quanto diversamente offerto dallo stesso in sede di gara.

L'eventuale esecuzione di lavorazioni in orario notturno e/o nei giorni festivi dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dalla Committente. Rimane espressamente convenuto che, trattandosi di un appalto a corpo, l'Appaltatore non avrà diritto al riconoscimento di eventuali oneri aggiuntivi, rispetto al corrispettivo contrattuale offerto, per eventuali lavorazioni che si dovesse rendere necessario effettuare in orario notturno e/o nei giorni festivi.



## **Art. 8**

### **Elezione del domicilio e rappresentante dell'Appaltatore**

Agli effetti del presente Contratto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in Roma presso .....

Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere significato immediatamente alla Committente, con formalizzazione tramite lettera raccomandata A/R o PEC entro tre giorni dall'avvenuto cambiamento.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal presente Contratto sono eseguite dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nell'esecuzione della progettazione e nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del primo capoverso del presente articolo.

## **Art. 9**

### **Progettazione Esecutiva**

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore dichiara – avendo adeguatamente esaminato tutti gli elaborati del Progetto Definitivo posto a base di gara, nonché i manufatti, le aree ed i luoghi interessati dagli interventi in progetto - di non aver rilevato fatti o motivi tali da fare ritenere gli stessi non adeguati per la successiva completa definizione del progetto esecutivo delle opere da realizzare.

La Committente fornirà, su supporto informatico, il progetto definitivo posto a base di gara, completo delle relazioni e degli elaborati grafici, compreso il PSC.

Il livello della progettazione in oggetto è quello esecutivo, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 8, del Codice ed in conformità a quanto contenuto nella Parte seconda, Titolo secondo, Capo primo, Sezione quarta del Regolamento, da redigere in conformità alle normative, direttive e linee vigenti in materia di opere pubbliche e dei settori specifici (UNI, ISO, UIC, EN, IEC, CEI ecc.), così come riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme tecniche.

Nel redigere il Progetto Esecutivo l'Appaltatore dovrà fare puntuale riferimento a quanto riportato in tutte le Norme Tecniche vigenti al momento della stesura.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al Responsabile del Procedimento per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

Nell'ambito delle attività di progettazione esecutiva, l'Appaltatore dovrà provvedere a fornire al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva tutti gli elementi e la correlata documentazione ai fini della redazione/revisione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e del fascicolo tecnico di cui all'art. 91 c.1b) del d.lgs. 81/2008.

Le attività connesse con l'ottemperanza a quanto sopra non danno in ogni caso titolo all'Appaltatore per la richiesta di maggiori oneri né per il riconoscimento di ulteriori compensi oltre quelli già contrattualmente previsti per la progettazione stessa e per gli oneri per la sicurezza, né tanto meno a proroghe dei tempi contrattuali.

Resta inteso che l'Appaltatore risponderà direttamente nei confronti della Committente per qualunque inadempimento/violazione/omissione/irregolarità commessa dai progettisti nello svolgimento della relativa attività, nonché di qualunque danno, diretto e/o indiretto, che dovesse scaturire dall'attività di progettazione svolta o dovesse essere ad essa in qualche

modo connesso e/o collegato. Risponderà altresì dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Le Parti convengono che in nessun caso potranno essere richiesti alla Committente gli eventuali maggiori oneri che, nella fase esecutiva dei lavori, l'Appaltatore dovesse sostenere per effetto di variazioni dallo stesso apportate con il progetto esecutivo al progetto definitivo.

#### **Art. 10**

##### **Responsabilità ed obblighi dell'Appaltatore per difetti di costruzione**

L'Appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese le eventuali lavorazioni che il Direttore dei Lavori dovesse accertare come eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore avrà diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Committente non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

#### **Art. 11**

##### **Responsabilità dell'Appaltatore per danni alle opere, alle persone e alle cose**

Si intendono comprese nel corrispettivo contrattuale, e perciò sono a carico dell'Appaltatore, tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari per evitare nel corso dell'esecuzione del Contratto il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

L'Appaltatore è, pertanto, responsabile di tutti i danni che potesse o dovesse subire l'opera in corso di esecuzione del Contratto o dopo l'ultimazione dello stesso, fino al collaudo provvisorio, in conseguenza dei lavori e delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché di ogni danno, di qualsiasi natura e genere, che possa derivare a persone o cose durante la esecuzione dei lavori o a lavori ultimati, fino al collaudo provvisorio.

L'Appaltatore si obbliga anche a garantire e sollevare la Committente da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivare da Terzi conseguenti al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero a trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi, o in conseguenza diretta o indiretta dell'attività di manutenzione delle opere, come contrattualmente prevista a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore pertanto assume la completa e diretta responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione dei lavori appaltati e sarà l'unico responsabile dei lavori a lui affidati, dei luoghi a lui consegnati, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi all'uopo apprestati sia direttamente che indirettamente.

La presenza sul luogo del personale della Committente o dei soggetti incaricati della direzione o del controllo, non limitano né riducono la piena responsabilità dell'Appaltatore.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata o tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti o comunque determinati dai lavori e dalle prestazioni oggetto dell'appalto, è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'Appaltatore, nel caso di accertate responsabilità, sarà pertanto obbligato a provvedere celermente ad effettuare i dovuti ripristini e/o risarcire il danno, comunque entro e non oltre sei mesi dalla data dell'evento. In difetto, i necessari interventi saranno realizzati dalla



Committente in danno dell'Appaltatore, anche rivalendosi sui crediti maturati da quest'ultimo per i lavori in appalto e/o sulla cauzione, e/o su qualsiasi altra fonte.

L'Appaltatore, nei giudizi eventualmente intentati da Terzi nei suoi confronti per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei lavori e delle prestazioni oggetto dell'appalto, è obbligato a costituirsi in giudizio per rispondere direttamente dei danni stessi e comunque per mantenere indenne la Committente.

## **Art. 12**

### **Cauzioni e coperture assicurative**

#### **1. Cauzione Definitiva**

Secondo le previsioni dell'art. 103 comma 1 del Codice, l'Appaltatore ha prestato regolare cauzione definitiva per l'adempimento degli obblighi contrattuali sotto forma di .....  
..... rilasciata dalla ..... in data ....., per un importo di Euro .....  
..... (Euro ...../..).

Per le modalità di svincolo e le ulteriori disposizioni in merito alla cauzione si rimanda al citato art. 103 del Codice, comma 1 e comma 5.

#### **2. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e polizza per il periodo di garanzia**

A norma dell'art. 103 comma 7 del Codice, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Committente, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra sia i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di Euro ..... (Euro ...../..), sia per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

L'Appaltatore trasmette alla Committente copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Alla sua cessazione, tale copertura è sostituita da una polizza a garanzia dell'esecuzione delle attività che l'Appaltatore deve eseguire nel periodo di garanzia di 2 (due anni) di cui all'Art. 9.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **3. Garanzia per il pagamento della rata di saldo**

Ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

#### **4. Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale**

L'Appaltatore ha presentato copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, accesa con la ..... in data ..... per un importo assicurato di Euro ..... (Euro ...../..).

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.

**Art. 13**  
**Adempimenti ex d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.**

Le attività oggetto del presente Contratto dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente igiene e sicurezza.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture realizzate.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti prescritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del medesimo decreto.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, e in caso di consegna ad urgenza entro cinque giorni dalla data della medesima, nonché all'atto di ogni affidamento in subappalto in relazione ai subappaltatori, dovrà presentare:

- la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all'allegato XVII al d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
- il Piano Operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

È altresì previsto che l'Appaltatore ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso d'opera, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base delle proprie tecnologie ed organizzazione imprenditoriale;
- per garantire al meglio il puntuale rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il Coordinatore, acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell'Appaltatore, se ne ravvisa la validità, le approva formalmente e provvede ad adeguare il PSC, ove ritenuto necessario.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.

È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., consegnare al D.L. e al Coordinatore per l'esecuzione:

- a. copia della comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;
- b. copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro – ai sensi del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. – in cui si colloca l'appalto.

#### **Art. 14**

##### **Obblighi di tracciabilità finanziaria**

Per il presente Contratto l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni. In particolare, si impegna a:

- a) comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto e/o dei conti correnti dedicati che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative all'appalto, entro sette giorni dalla relativa accensione o dalla prima utilizzazione;
- b) comunicare, nello stesso termine di cui sopra, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso;
- c) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- d) inserire, a pena di nullità, in tutti i subcontratti (di lavori, servizi e forniture) derivanti dall'appalto, una clausola sull'assunzione da parte dei subcontraenti della filiera delle imprese degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché a trasmettere copia dei contratti stessi alla Committente;
- e) effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all'appalto ed a riportare negli strumenti di pagamento il CIG ..... e il CUP ..... dell'appalto medesimo.

L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma - dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui abbia avuto notizia.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo.

#### **Art. 15**

##### **Consegna dei lavori**

La consegna dei lavori avverrà a valle dell'approvazione del Progetto Esecutivo, come consegna unitaria di tutte le opere interessate dagli interventi oggetto dell'appalto, in unico contesto e soluzione.

Il Direttore dei Lavori, previa disposizione del RUP, comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Committente.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore; dalla data di tale verbale decorre il termine previsto in contratto per il compimento dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

#### **Art. 16**

##### **Sospensione e ripresa dei lavori**

Ai sensi dell'art. 107 del Codice, qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne ordinerà la

sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Il Responsabile del Procedimento potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo citato.

Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compilerà il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale sarà inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione sarà inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele da adottare affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori disporrà visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, saranno firmati dall'Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indicherà il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori saranno iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

## **Art. 17 Proroghe**

Ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Codice, l'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà richiederne la proroga.

La richiesta di proroga dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudicherà i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Committente.

La risposta in merito all'istanza di proroga sarà resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'Appaltatore dovrà ultimare i lavori nel termine stabilito dal contratto, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del suddetto termine per le seguenti cause:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Contratto e/o dal Capitolato speciale;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Committente, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Committente, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Committente medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le suddette cause non potranno costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

#### **Art. 18** **Certificato di ultimazione dei lavori**

Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore stesso, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'Appaltatore.

In ogni caso, alla data di scadenza contrattualmente prevista, il Direttore dei Lavori redigerà in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

L'ultimazione verrà comunicata agli Enti previdenziali ed assicurativi, evidenziando eventuali variazioni tra la percentuale di personale effettivamente utilizzato e quella comunicata all'atto della consegna dei lavori.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e, nei confronti dell'Appaltatore, si applicheranno le penali di contratto.

L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi.

## **Art. 19**

### **Contabilizzazione dei lavori**

Per la contabilità e la liquidazione delle Opere si farà riferimento al Codice e al D.M. 7 marzo 2018 n. 49 – Regolamento approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori.

Tutte le attività previste nel presente Contratto saranno contabilizzate "a corpo", ai sensi del comma 5-bis dell'art. 59 del Codice.

Tutti i lavori oggetto dell'appalto saranno accertati in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore e contabilizzati secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte C "Norme di Contabilizzazione dei Lavori", costituente parte integrante del presente Contratto.

In particolare:

- a) i lavori oggetto del Contratto sono articolati secondo il criterio della WBS (Work Breakdown Structure) e la contabilizzazione delle opere verrà assoggettata all'applicazione di percentuali di avanzamento convenzionali, da ricondurre all'esito di corrispondenti procedure di verifica e di prova ai diversi stadi esecutivi. Il valore dei singoli importi delle Parti d'Opera (livello 4 delle WBS), viene dedotto applicando all'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, le percentuali (colonna "Peso %") stabilite nella tabella parametrica riportata nelle "Norme di Contabilizzazione dei Lavori", predisposta sulla base del computo metrico estimativo del progetto definitivo posto a base di gara, suddivisa per Lotto (livello 1), Mappale (livello 2), Opere (livello 3) e Parti d'Opera (livello 4);
- b) la contabilizzazione dell'importo degli oneri della sicurezza progredirà convenzionalmente in maniera proporzionale alla percentuale totale di avanzamento dei lavori, previo assenso formale del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;
- c) l'importo del corrispettivo relativo alla Progettazione Esecutiva sarà così contabilizzato:
  - 1) il 50% dell'importo nel primo Stato di Avanzamento Lavori, da emettere successivamente all'approvazione del Progetto Esecutivo;
  - 2) il saldo sarà contabilizzato nei successivi Stati di Avanzamento Lavori, in misura proporzionale all'importo delle opere eseguite.

La contabilità sarà effettuata attraverso l'utilizzo di sistemi informatici indicati dalla Direzione Lavori in relazione all'esigenza del controllo della gestione del programma lavori.

La redazione di tutti gli elaborati richiesti dalla Direzione Lavori, quali allegati alla contabilità, sarà a carico dell'Appaltatore.

Le spese di misurazione per i lavori sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta del Direttore dei Lavori, dovrà fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.

Per la determinazione del corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore per le eventuali lavorazioni aggiuntive, ovvero per gli importi da decurtare in caso di lavorazioni non eseguite, si farà riferimento ..... *(ai prezzi unitari offerti in fase di gara / ai prezzi di cui all'elenco prezzi del progetto definitivo, depurati del ribasso offerto)* o, in assenza di prezzi applicabili, alle voci della "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" o, in assenza di prezzi applicabili anche in questa, alle voci di altre Tariffe dei prezzi vigenti, regionali o comunali, sempre depurati dal ribasso offerto dall'Appaltatore in fase di gara, escluse le somme individuate quali costi per la sicurezza. Infine, in assenza di voci applicabili in altre Tariffe dei prezzi ufficiali, si provvederà a redigere specifiche analisi di nuovi prezzi.



## **Art. 20 Anticipazione**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice ed alle condizioni nello stesso riportate, sarà corrisposto all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, l'importo pari al 20 per cento del corrispettivo contrattuale da pagarsi entro 15 gg. dall'effettivo inizio dei lavori. La corresponsione dell'anticipazione è subordinatamente condizionata alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, della fidejussione prevista dal medesimo art. 35, comma 18, in assenza della quale l'anticipazione non potrà essere corrisposta.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

## **Art. 21 Pagamenti in acconto e ritenute**

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà redatto contabilizzando gli importi delle prestazioni contrattuali con le modalità indicate negli articoli precedenti.

Durante il corso dei lavori saranno effettuati pagamenti in acconto del corrispettivo contrattuale in funzione del progressivo avanzamento dei lavori. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà redatto contabilizzando gli importi delle prestazioni contrattuali con le modalità indicate negli articoli precedenti.

La prima rata di acconto, relativa al 50% dell'importo del corrispettivo relativo alla Progettazione Esecutiva, sarà contabilizzata entro 15 giorni dall'approvazione del Progetto Esecutivo.

I successivi Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti con cadenza ..... (**mensile / bimestrale**), e purché l'importo degli stessi, al lordo delle ritenute di legge, raggiunga il valore minimo pari ad Euro ...../00 (Euro ...../00) al netto dell'IVA.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori indicanti la quantità e l'importo dei lavori eseguiti, nonché delle certificazioni delle prove ed analisi di laboratorio per la conformità ai requisiti di accettazione. Per quanto riguarda eventuali non conformità il Direttore dei Lavori procederà ai sensi dell'art. 5.6 del CSA. Detti certificati di pagamento sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la Committente disporrà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

In deroga a quanto sopra, si specifica che non potrà essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo sarà liquidato col conto finale.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori e degli oneri per la sicurezza sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.

La liquidazione dell'importo avverrà inoltre subordinatamente alla verifica, nei confronti dell'Appaltatore, della regolarità contributiva attestata dal DURC e della regolarità fiscale di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i. per come prevista dal Decreto 18 gennaio 2008 n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei casi ivi stabiliti.

Ai sensi dell'art. 30 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell'Appaltatore o dei subappaltatori/subaffidatari impiegati nell'esecuzione del Contratto e operanti in cantiere, il Responsabile del Procedimento tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile.

## **Art. 22**

### **Pagamento della rata di saldo**

All'esito positivo del collaudo e comunque successivamente alla dichiarazione di ammissibilità del certificato di collaudo da parte della Committente, il Responsabile del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data del certificato di pagamento, subordinatamente al positivo esito delle verifiche di cui al terzo capoverso.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della cauzione di cui all'art. 103, comma 6 del Codice.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Committente per le prestazioni oggetto di contratto è subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva rilasciato dagli Enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. Qualora da tale documento risultino irregolarità dell'Appaltatore, la Committente provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Appaltatore medesimo.

## **Art. 23**

### **Modalità di pagamento**

I pagamenti avverranno entro trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento subordinatamente al positivo esito delle verifiche normativamente previste.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore alla Committente ai sensi del precedente art. 14.

Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente contratto è il seguente:  
.....

Il Codice Unico di Progetto (CUP) del presente contratto è il seguente:  
.....

## **Art. 24**

### **Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia**

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del Codice.

In caso di inadempienza è prevista la riesecuzione delle attività secondo il progetto approvato, a carico dell'Appaltatore, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i le medesime attività.

In caso di occorrenza di entrambe le condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 lett. c) del Codice, il Direttore dei Lavori proporrà la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Committente e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel Contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, la Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **Art. 25**

### **Oneri generali e particolari a carico dell'Appaltatore**

Oltre agli oneri previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto sono a carico dell'Appaltatore, in quanto compresi e compensati nel prezzo a corpo offerto, gli oneri:

- a. di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo indicato dalla Direzione Lavori, la cartellonistica prevista dalla normativa vigente con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008;
- b. di fornire e posizionare la segnaletica stradale provvisoria di cantiere, le segnalazioni, ogni altro accorgimento, nulla escluso, previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento e/o dalla determinazione dirigenziale di disciplina provvisoria di traffico istitutiva del cantiere e/o delle deviazioni di traffico;
- c. di predisporre gli sbarramenti e/o recinzioni, vigendo il divieto assoluto di effettuare sbarramenti al traffico mediante filari o cumuli di materiali;
- d. di predisporre accorgimenti per consentire, in ogni caso, l'accessibilità dei mezzi di soccorso e dei pedoni (con percorsi protetti) agli edifici esistenti;
- e. di eseguire scavi di indagine, per accertare l'esatta ubicazione delle canalizzazioni dei PP.SS., a semplice richiesta della direzione lavori. Tali indagini possono eseguirsi anche su motivata richiesta dell'Appaltatore, comunque sempre su preventiva autorizzazione formale della direzione lavori;
- f. di comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al Coordinatore l'elenco dei mezzi d'opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, ai mezzi di trasporto, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc.. La comunicazione avverrà entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, con obbligo dell'aggiornamento - entro 48 ore - in caso di variazioni;
- g. per la demolizione e/o rimozione e successivo ripristino di cordoli e cigli spartitraffico, marciapiedi, guardrail recinzioni, new jersey, ringhiere e quant'altro necessario alla realizzazione delle deviazioni di traffico su percorsi alternativi, o di cambio di carreggiata, compresa la realizzazione della pavimentazione provvisoria della zona da rendere transitabile, nonché l'installazione della relativa segnaletica provvisoria;
- h. di eseguire i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità delle lavorazioni, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del contratto con esclusione delle spese relative alla sicurezza del cantiere stesso;
- i. di realizzare i lavori tenendo conto delle eventuali prescrizioni che la Committente dovesse ricevere dall'ATAC quale esercente delle Linee metropolitane limitrofe al parcheggio oggetto dell'appalto;
- j. di sgomberare completamente il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà, entro quindici giorni dal verbale di ultimazione dei lavori;
- k. per la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e di quant'altro prescritto a scopo di sicurezza e ciò secondo le particolari indicazioni della direzione lavori, e in genere l'osservanza delle norme del vigente Codice della Strada;
- l. per le spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;

m. per le spese per i permessi di accesso dei propri veicoli nelle eventuali aree Zone a Traffico Limitato.

L'Appaltatore non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle Opere comprese nel contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore, e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal D.P.R. n. 207/2010 ed in ogni documento contrattuale, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'Appaltatore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri inerenti la redazione e la piena attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore, e si intendono compresi e compensati nel corrispettivo dell'appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nominato dalla Committente, di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riterrà opportuno disporre sulla base del piano di sicurezza vigente, in relazione all'effettivo andamento dei lavori e delle singole fasi di lavoro, al Piano operativo della sicurezza e/o a fronte di specifiche richieste avanzate dall'Appaltatore in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto; l'Appaltatore dovrà inoltre fornire notizie utili per l'eventuale revisione del piano di sicurezza nel corso della fase realizzativa delle opere, ove ritenuta necessaria dal Coordinatore per la sicurezza.

L'Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti di cui all'articolo 105 del d.lgs. n.50/2016 devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore è tenuto a depositare presso la Committente, il Direttore dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza, prima della consegna dei lavori, il proprio piano di sicurezza operativo (POS) da considerarsi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Prima dell'inizio delle relative attività il piano operativo della sicurezza deve essere presentato da ogni impresa esecutrice coinvolta nei lavori, è redatto in conformità alle prescrizioni dell'allegato XV al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed è assoggettato alla verifica tecnico/formale a cura del Coordinatore in fase di esecuzione.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:

1. nella fase prevista per la cantierizzazione l'Appaltatore dovrà approntare il cantiere e dotarlo dei necessari macchinari, al fine di iniziare le lavorazioni "a pieno ritmo";
2. predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;
3. sottostare alle prescrizioni relative ai piani di sicurezza;
4. sostituire il proprio rappresentante o il Direttore di Cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore dei Lavori e/o del Coordinatore, nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt.4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000;

5. assicurare la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene;
6. eseguire tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno;
7. provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari per l'esecuzione degli interventi ed alla corresponsione delle indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne la Committente la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all'Appaltatore o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva;
8. conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali;
9. provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai e dalla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi;
10. provvedere alla manutenzione del cantiere, all'idonea illuminazione e alla pulizia quotidiana dello stesso;
11. adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Committente ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;
12. provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e la demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
13. provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell'esecuzione dei lavori, alle provviste, agli attrezzi e a tutte le opere provvisionali;
14. consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del certificato di collaudo) alle persone che seguono i lavori per conto diretto della Committente e dalle ulteriori persone individuate dalla Committente stessa;
15. denunciare alla Committente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;
16. mettere a disposizione, senza alcun corrispettivo, tutti gli strumenti e il personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire; dopo questi ultimi l'Appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
17. provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori, restando convenuto che, qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tale disposizione, la Direzione Lavori farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;

18. provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, di materiali, forniture, arredi nonché alla loro buona conservazione e custodia;
19. provvedere alle spese per l'esecuzione delle prove, ivi incluse quelle di cui all'Art. 26, di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo, carote, provini degli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla direzione lavori o dal collaudatore, per l'assistenza agli eventuali collaudi statici, tecnico-amministrativo e degli impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno, ecc.;
20. provvedere alla custodia ed alla manutenzione dell'intera opera fino all'emissione del certificato di collaudo delle opere eseguite, oppure fino alla consegna provvisoria delle opere alla Committente qualora la stessa proceda con la presa in consegna anticipata delle opere stesse.

### **Art. 26** **Oneri per indagini e prove di laboratorio**

Ai fini del presente Contratto le prove e gli accertamenti di laboratorio sono considerati, con i termini di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti Pubblici;

- indispensabili, le verifiche sui materiali/forniture/opere, nonché quelle richieste dalla D.L. e/o dall'Organo di Collaudo – anche se non espressamente citate nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- obbligatorie, le verifiche sui materiali /forniture/opere.

Le prove saranno quelle necessarie ad assicurare la conformità dei materiali impiegati, le modalità di esecuzione ed i requisiti di accettazione, espressamente previste nel capitolato speciale di appalto e negli specifici articoli descriventi le opere.

Sono a carico dell'Appaltatore, perché compensate e ricomprese nell'importo a corpo offerto, e quindi senza che questi possa avanzare richiesta di alcun compenso aggiuntivo:

- le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni ai Laboratori ufficiali;
- le spese di laboratorio per gli accertamenti mensili, nonché quelle richieste dalla D.L. e/o dall'Organo di Collaudo – anche se non espressamente citate nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- gli oneri comunque connessi con l'eventuale collaudo statico delle strutture, inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore o dal Direttore dei Lavori;
- le spese di laboratorio per gli accertamenti trimestrali; il rimborso al laboratorio avverrà con corresponsione diretta al laboratorio stesso.

### **Art. 27** **Penali**

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal Contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate. L'Appaltatore è inoltre responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

La Committente potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

La Committente avrà la facoltà di comminare all'Appaltatore le penali di seguito indicate, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore della Committente



qualora i danni causati dall'Appaltatore, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stessa, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

Le penali oggetto del presente articolo sono cumulabili, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Ove le suddette penali superino tale ammontare, la Committente avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione di penali è disposta dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento da comunicare all'Appaltatore.

La Committente potrà applicare le penali comminate trattenendo le corrispondenti somme nel certificato di pagamento successivo al perfezionamento del suddetto provvedimento oppure - e senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale - in occasione del pagamento del saldo delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

### **27.1. PENALI PER RITARDO**

Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche contrattualmente stabilite.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per le prestazioni progettuali oltre i termini contrattualmente stabiliti e salvo proroghe che potranno essere concesse dalla Committente per giustificati motivi, è fissata una penale, ai sensi dell'art. 113-bis comma 4 del Codice, pari ad € ..... *(tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del relativo corrispettivo contrattuale)*, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per l'esecuzione dei lavori oltre i termini contrattualmente stabiliti e salvo proroghe che potranno essere concesse dalla Committente per giustificati motivi, è fissata una penale, ai sensi dell'art. 113-bis comma 4 del Codice, pari ad € ..... *(tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del relativo corrispettivo contrattuale)*, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### **27.2. PENALI PER INADEMPIENZE AGLI ONERI E AGLI OBBLIGHI DI CONTRATTO**

Le penalità per inadempienza agli obblighi contrattuali saranno pari ad € ..... (Euro .....).

Le suddette penali verranno applicate previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Committente, la stessa provvederà a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore, ovvero trattenendole dalla cauzione definitiva.

Nel caso in cui la Committente contesti più volte all'Appaltatore il permanere dell'inadempienza ovvero il ripetersi della inadempienza stessa, l'importo della penale, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, sarà di volta in volta incrementato (2x, 3x, 4x), sino all'eventuale avvio delle procedure di accertamento volte alla risoluzione del contratto.

## **Art. 28**

### **Danni cagionati da forza maggiore**

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ne farà denuncia scritta, tramite raccomandata A/R o PEC al Direttore dei Lavori, da effettuare entro e non oltre il termine

perentorio di cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dall'eventuale diritto al risarcimento.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

## **Art. 29**

### **Spese di contratto, di registro ed accessori a carico dell'appaltatore**

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Sono anche a carico dell'Appaltatore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti agli atti occorrenti, conseguente al presente contratto, per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo.

## **Art. 30**

### **Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del Contratto si applicheranno le fattispecie previste dall'art. 108 del Codice, oltre a quanto di seguito indicato.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo contrattuale il Responsabile del Procedimento potrà promuovere le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all'art. 108 del Codice.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente Art. 14 da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituirà causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Committente per l'avvio dell'esecuzione del Contratto; qualora l'Appaltatore non adempia, la Committente avrà facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di incamerare la cauzione.

Ai sensi dell'art. 108 del Codice, qualora il Direttore dei Lavori accerti che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invierà al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del Contratto.

Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni di programma operativo di contratto, il Responsabile del Procedimento assegna all'Appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.

Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, disporrà con preavviso di 20 (venti) giorni che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procederà a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Si rammenta, inoltre, la vigenza della clausola risolutiva espressa applicata ai sensi del Protocollo di Intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e ROMA CAPITALE sottoscritto in data 31 luglio 2011: *"Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater cp 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 bis cp"*.

In caso di informativa antimafia interdittiva emessa nel corso di vigenza contrattuale nei confronti dell'Appaltatore si procederà alla risoluzione del presente Contratto. Qualora l'informativa interdittiva riguardi un subappaltatore/subaffidatario si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del subappalto/subcontratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni salvo maggior danno da attivare in caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

#### **Art. 31**

#### **Interpello ai sensi dell'art 110 del d.lgs. n. 50/2016**

Ai sensi dell'art.110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 o di recesso dal contratto ai sensi del d.lgs. n.159/2011, la Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle lavorazioni.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario del contratto in sede di offerta.

#### **Art. 32**

#### **Recesso dal contratto**

La Committente si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal presente Contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo di contratto depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore sarà riconosciuto dalla Committente sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.

La Committente potrà trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponderà all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e dovrà mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Committente, nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

### **Art. 33**

#### **Protocollo d'intesa del 21/07/2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale**

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura-U.T.G. di Roma e ROMA CAPITALE del 21 luglio 2011 ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori ovvero delle prestazioni di servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali, le verifiche e le cautele antimafia sono estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali saranno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell'Appaltatore comunicare alla Committente l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo della Committente (per il tramite di Roma Capitale) comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011.

Le attività imprenditoriali "sensibili" tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d'Intesa sono le seguenti:

- trasporto di materiali a scarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.

### **Art. 34**

#### **Protocollo di integrità**

Il presente Contratto è altresì soggetto all'applicazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati del quale l'Appaltatore ha preso piena conoscenza con la partecipazione alla procedura di gara.

Nell'esecuzione di quanto oggetto del presente Contratto l'Appaltatore è pertanto obbligato al rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di cui al sopra menzionato Protocollo.

### **Art. 35**

#### **Conto Finale**

Il conto finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dei Lavori entro un mese dalla data del certificato di ultimazione lavori e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono

indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore.

All'atto della firma, l'Appaltatore non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e dovrà confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice.

Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o nel caso in cui lo sottoscriva senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si avrà comunque come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'Appaltatore il conto finale o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redigerà una propria relazione finale riservata nella quale esprimerà parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

### **Art. 36**

#### **Certificato di Collaudo**

Il Certificato di collaudo sarà emesso, ai sensi dell'art. 102 e art.150 del Codice entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Alla data di emissione di detto certificato si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, e previa accensione della polizza di cui al punto e del precedente Art. 12, allo svincolo della cauzione definitiva di cui al punto 1 dello stesso articolo.

### **Art. 37**

#### **Clausola di adesione alla procedura conciliativa**

L'Appaltatore si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.126 del 24 giugno 1996, successivamente modificata con deliberazione adottata da Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.78 del 9 aprile 2008, che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza.

L'Appaltatore medesimo è abilitato a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale è stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile nei limiti di quanto stabilito all'Art. 12.

La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio della Committente.

Nel caso in cui l'Appaltatore intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, lo stesso si impegnerà a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto, pena l'inefficacia del diniego esplicitato.

L'Appaltatore e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante, nei limiti di quanto stabilito all'Art. 12, nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro la Committente o contro Roma Capitale in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite, unitamente all'Avvocatura della Committente e/o all'Avvocatura di Roma Capitale.

A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivolto mediante lettera raccomandata.

L'Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere alla Committente tutte le spese a quest'ultima addebitate.

Qualora l'Appaltatore non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dalla Committente a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà della Committente stessa avvalersi dei crediti che l'Appaltatore stesso vanta a qualunque titolo nei confronti della Committente.

#### **Art. 38**

##### **Cessione del contratto, cessione di crediti e procure all'incasso**

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Ai sensi della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n 4 del 25 gennaio 1996 "Regolamento di contabilità", ove ricorra cessione di credito o procura all'incasso, la Committente provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito o la procura non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione.

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13 del Codice.

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte della Committente, della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

#### **Art. 39**

##### **Controversie**

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto, è competente il Foro di Roma.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.



## **APPROVAZIONE ESPLICITA DI CLAUSOLE**

A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente atto, approva specificatamente i seguenti articoli del presente contratto:

- Art. 7  
Termine di ultimazione delle prestazioni e cronoprogramma;
- Art. 8  
Elezione del domicilio e rappresentante dell'Appaltatore;
- Art. 10  
Responsabilità ed obblighi dell'Appaltatore per difetti di costruzione;
- Art. 11  
Responsabilità dell'Appaltatore per danni alle opere, alle persone e alle cose;
- Art. 12  
Cauzioni e coperture assicurative;
- Art. 14  
Obblighi di tracciabilità finanziaria;
- Art. 15  
Consegna dei lavori;
- Art. 19  
Contabilizzazione dei lavori;
- Art. 21  
Pagamenti in acconto e ritenute;
- Art. 22  
Pagamento della rata di saldo;
- Art. 23  
Modalità di pagamento;
- Art. 25  
Oneri generali e particolari a carico dell'Appaltatore;
- Art. 26  
Oneri per indagini e prove di laboratorio;
- Art. 27  
Penali;
- Art. 33  
Protocollo d'intesa del 21/07/2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- Art. 34  
Protocollo di integrità;
- Art. 37  
Clausola di adesione alla procedura conciliativa.